

## Lo scontro dibattimentale tra le parti nella retorica giudiziaria di Ermagora

**Marcello Zanatta**

Università della Calabria  
Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione  
mazanat@tin.it

**Abstract** The dialectical confrontation between the parties in the trial is the criterion the doctrine of the *status causae* of Hermagoras of Temno is based on. Classification of forensic rhetoric into legal genus and rationale genus, and connections between them, are the expression of the ways in which prosecution and defense can set a case, as conflict of opposed reasons in the production and the interpretation of a legally significant fact. To every change available to prosecutor in order to establish the fact in relation to (a) its legal status, i.e. the type of crime, (b) the amount of damages, and (c) the consequences on the victim, many chances correspond the defense has in order to show that (a) the legal framework, (b) the amount of damages and (c) the consequences on the victim are not those represented by the prosecutor. Indeed in extreme cases they do not exist at all. Such a rhetoric articulation involves an overall theory of law and in particular of criminal law, which too has his focal point in the battle of his parties. In it the doctrine of the *status causae* is inserted as a description of different oratory changes of framing the matter in a lawful manner.

**Keywords:** Debate, Parties, Forensic, Rhetoric, Hermagoras.

### 1. Lo scontro tra le parti, base della retorica ermagorea

Nella retorica giudiziaria di Ermagora il momento dello scontro tra le parti ha un ruolo talmente decisivo da trovare ingresso nella definizione dell'impianto stesso della disciplina forense, vale a dire nella dottrina degli *status causae*. Di essa è stata messa in luce la matrice essenzialmente aristotelica, e in particolare è stato evidenziato come, da un lato, sulla struttura dell'ὁμωνυμία πρὸς ἕν – perno della filosofia dello Stagirita – si istituiscano le nozioni di ἄτιον, di ζήτημα e di συνέχον intorno alle quali si costruisce il discorso di Ermagora, dall'altro come le classificazioni secondo le quali egli presenta la retorica giudiziaria si regolino sulla dottrina aristotelica delle divisione per generi e specie<sup>1</sup>. In questa sede mette conto fissare l'attenzione sull'aspetto per il quale attraverso l'uso di queste strutture il Temnita dà corpo alla teorizzazione dello scontro tra le parti e – ciò che più interessa – allo studio delle tecniche retoriche che nel dibattimento l'accusa e la difesa devono

---

<sup>1</sup> Cfr. ERMAGORA (2004), *Introduzione*, pp. 37 ss.

usare al fine di essere convincenti e avere ragione sulla controparte. A tale scopo ci soffermeremo sulla teoria degli *status causae*.

## 2. Status e constitutio

Gli autori latini usano due termini per indicare i tipi di cause e di questioni, *status* e *constitutio*, il primo dei quali dichiarano essere la traduzione del nome *στάσις* col quale Ermagora significava il medesimo oggetto, anche se, forse, non fu lui a usarlo in questo senso tecnico<sup>2</sup>. Probabilmente la definizione ermagorea più completa di *status* è riferita da Quintiliano (*Inst.* 2, 6, 21 = fr. 10a), quando attesta che «Ermagora chiama “stato” quello per il quale si comprende la cosa che costituisce l’oggetto <della questione> e al quale vengono altresì riferite le argomentazioni delle parti»<sup>3</sup>.

Va subito segnalato che «cosa che costituisce l’oggetto della questione (*res subiecta*)» indica, in senso globale, ogni aspetto della *quaestio* e non soltanto l’esistenza o la qualificazione giuridica del fatto sul quale essa verte<sup>4</sup>. Per cui, da un lato è ben vero che i due momenti della definizione presentano un’intrinseca unità: nella misura in cui comprendere la natura della questione è, in ultima istanza, comprendere il nucleo problematico primo al quale, con opposti intendimenti, sono orientate le argomentazioni dell’accusa e della difesa<sup>5</sup>; ma, mentre il secondo momento esprime la definizione dal solo punto di vista delle parti, il primo la estende anche a quello del giudice.

Va inoltre fatto presente che, stante lo stretto rapporto tra *ζήτημα* e *αἴτιον*, in tutte le valenze assunte da ciascuno dei due termini<sup>6</sup>, la *στάσις* dello *ζήτημα* è altresì la *στάσις* dello *αἴτιον*, o, altrimenti detto, se le *causae* sono di un certo tipo, hanno cioè un certo *status*<sup>7</sup>, sarà del medesimo tipo e avrà dunque il medesimo *status* anche la loro *conflictio*, vale a dire la relativa *quaestio*. Ecco perché si può parlare indifferentemente di *status causae* o di *status quaestionis*<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Cfr. QUINT., *Inst.* 2, 6, 3 = fr. 9: «statum Graeci στάσιν vocant, quod nomen non primum ab Hermagora traditum putant, sed alii a Naucrate Isocratis discipulo, alii a Zopyro Clazominio». Lo stesso QUINT., 6, 3, 4 rimanda a Eschine.

<sup>3</sup> «Hermagoras statum vocat, per quem subiecta res intellegatur et ad quem probationes etiam partium referantur». La mancanza della seconda parte sembra costituire il motivo per cui alcune fonti che riportano identicamente la prima, segnalano però l’incompletezza della definizione. Così gli INCERTI AUCT., in *Hermog. stat.*, in RhG XIV 318, 10 R.: «στάσις ἐστὶ φάσις, καθ’ ἣν τοῦ πράγματος ἀντιλαμβάνομεθα, ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ ζήτημα, καθ’ ὃ ἐστὶ ἡ ἀμβισβήτησις (lo stesso anche in *Ivi*, RhG XIV 329, 10 R. [= 592, 10 W.] = fr. 10b, p. 16, 11-13 M.). ψέγεται δὲ οὗτος ὁ ὅρος ὡς ἐνδεής». Identica definizione si ritrova in *Ivi*, RhG VII 172, 24 W. = fr. 10c, p. 16, 23-24 M.: «στάσις ἐστίν, καθ’ ἣν ἀντιλαμβάνομεθα τοῦ ὑποκειμένου πράγματος» e in MASSIMO PLANUDE, in *Hermog. stat.*, in RhG V 252, 26 W. = fr. 10d, p.17, 4-6 M.: «κατὰ μέντοι τὸν Ἐρμαγόραν στάσις ἐστὶ, καθ’ ἣν ἀντιλαμβάνομεθα τοῦ ὑποκειμένου πράγματος».

<sup>4</sup> Cfr. JAENEKE (1904: 103).

<sup>5</sup> Cfr. THIELE (1893: 42); STROUX (1949: 136); BARWICK (1964: 84).

<sup>6</sup> In proposito cfr. ZANATTA (2004: 23 ss).

<sup>7</sup> Cfr. RIPOSATI (1951: 708, n. 3): «στάσις significa propriamente posizione, attitudine, contegno; applicato alla causa: attitudine, maniera sotto cui essa si presenta per la lotta oratoria»; cfr. anche PLEBE (1996: 83).

<sup>8</sup> Paradigmatica a questo riguardo la testimonianza di QUINT., *Inst.* 3, 11, 7-8 = fr. 18a, p. 34, 12-19 M. Riferendosi al caso di un tale «che, avendo ucciso una donna sorpresa a commettere adulterio, successivamente uccide sulla piazza l’adultero che allora era scappato» e rilevando che «anche un’unica causa può presentare più questioni e giudizi [...]. In effetti, la causa è una sola: si trattò di un adultero, ma le questioni e i giudizi sono questi: “se era lecito uccidere in quel tempo o in quel luogo”», egli fa espressamente presente che, «pur essendo molte le questioni e pur possedendo tutte i

Ora, lo *status*, indicando la natura di una questione, ossia di un conflitto di cause, indica con ciò stesso in che cosa questo consiste, ed assume così la dimensione di *costituzione* di una causa o di una questione. L'equivalenza tra le nozioni di *στάσις/status* e *constitutio* sulla base dell'indicare entrambe la reale *consistenza* di una causa, emerge in Isid, p. 508, 30 ss. H., dove si dice che «*status apud rhetores (scil. gli oratori latini) dicitur res in qua causa consistit, id est constitutio*» e in CIC., *Inv.* 1, 18 = fr. 18b, p. 35, 29-30 M. dove si attesta che «il conflitto delle cause [...] è quello in cui consiste (*constat*) la costituzione (*constitutio*)». In *Inv.*, 1, 10 = fr. 13a, p. 18, 2-4 M. («*constitutio est prima conflictio causarum ex depulsione intentionis profecta*») viene precisato che si tratta del conflitto o dello scontro primo. In esso, proprio perché vengono a confronto l'accusa e la sua confutazione<sup>9</sup>, che rappresentano i capisaldi del dibattimento processuale, trae rilievo ogni altra contrapposizione delle parti, così che nella nozione di *constitutio* si ritrova espresso quel medesimo concetto con cui Quintiliano (fr. 10a) definiva lo *status*. Ancor più determinatamente Agostino (*Rh.*12 = fr. 18c, p. 37, 21-38, 7 M.) dapprima fa presente che lo stato è la questione prima, giacché in essa risiede «sia l'inizio che il succo della questione (*et exordium quaestionis et summa*)»; indi, presentando il processo come un graduale procedere da un'iniziale, semplice contrapposizione delle cause addotte dalle parti verso un vero e proprio scontro verbale in cui la *quaestio* funge da mediazione, rileva che «in essa l'una e l'altra parte, lasciato perdere ciò che diceva in precedenza, assume la sua posizione (*consistit*)» e che «da qui, a questa questione fu imposto il nome di *status*». Ond'è che – prosegue Agostino – lo *status*, in quanto consistenza della questione, «si costituisce come una sorta di testa (*caput*) dell'intera controversia» e per questo Teodoro lo chiamava κεφαλῶν, ossia «momento principale».

Si comprende allora perché, se dal punto di vista cronologico lo *status* e la *constitutio*, originandosi dal conflitto delle cause, sono cronologicamente successivi a queste e rappresentano una «parte <soltanto> di una causa» (CIC., *Inv.*, 1, 13 = fr. 13a, p. 20, 15 M.: «*pars autem causae est constitutio omnis*»), dal punto di vista logico ne sono invece anteriori e le cause stesse, ossia le stesse *quaestiones*, si originano dallo *status*, assumendo rilevanza all'interno di esso<sup>10</sup>. «*Eam quaestionem* – attesta per l'appunto Cicerone (*Ivi*, p. 18, 1-2 M.) – *ex qua causa nascitur constitutionem appellamus*».

Va infine fatto presente come la polivalenza semantica della nozione di *status* non comporti soltanto che essa assuma la connotazione teorica di *constitutio*, ma che, a un certo livello, converga altresì in un'altra nozione basilare della retorica ermagorea, ossia in quella di κρινόμενον o *oggetto del giudizio*<sup>11</sup>. Tanto che, secondo la testimonianza di Giulio Vittore (*Rh.*, 2 = fr. 18d, p. 41, 7-8 M.), Quintiliano poteva considerare equivalenti i due termini così da dire «*status id est τὸ κρινόμενον*».

---

loro stati, tuttavia lo stato di causa è unico, quello al quale vengono riferiti tutti <i fatti>» (la traduzione di questi passi come di tutti quelli riferibili alle testimonianze e ai frammenti di Ermagora è tratta da ZANATTA 2004).

<sup>9</sup> Cfr. anche CIC., *Inv.* 1, 13 = fr. 13a, p. 20, 20-21 M.: «si *constitutio et ipsa et pars eius quaelibet intentionis depulsio est*»; parimenti alle righe 26-27; p. 20, 28-29 M.: «*placet autem ipsi [scil. a Ermagora] constitutionem intentionis esse depulsionem*». Sul rapporto tra queste nozioni si veda l'eccellente studio di CALBOLI MONTEFUSCO 1994.

<sup>10</sup> Cfr. BARWICK (1964: 87).

<sup>11</sup> In proposito si veda l'importante studio di CALBOLI MONTEFUSCO 1972.

In effetti, nella sua accezione più lata il κρινόμενον chiama in gioco il confronto tra le ragioni portate da ciascuna delle due parti del processo, a tutti i livelli in cui esse vengono enunciate: da quello della semplice formulazione dell'accusa (tale la κατάφασις) e del suo respingimento da parte dell'accusato (tale l'ἀπόφασις), a quello della *ratio* addotta a giustificazione o imputazione del fatto commesso (tale lo ἄτιον in quanto *causativum*, usato sia in chiave difensiva che accusatoria) e della relativa confutazione ad opera della controparte (tale il συνέχον quale argomentazione decisiva o dell'accusa o della difesa)<sup>12</sup>; e non soltanto il confronto, ma altresì la valutazione di tali ragioni. Si comprende allora che, se tale è il κρινόμενον, se esso cioè comporta scontro di ragioni e giudizio intorno a esse, per questi basilari aspetti esso non può che convergere, rispettivamente, con lo *status* di una causa, ossia con lo *status* di una *quaestio*, dal momento che questa è definita proprio dalla *conflictio causarum*, e con la *constitutio*, nella misura in cui essa esprime la consistenza della causa. Ma – ancora una volta – si tratta di una convergenza che non comporta affatto coincidenza di significati o sovrapposizione di nozioni. Come non sono identici *status* e *constitutio*, giacché diverse sono le loro definizioni, ma non a tal punto che essi manchino di rapportarsi nel medesimo modo alla nozione che unitariamente delineano, parimenti, anzi, ancor più marcatamente, a giudicare dalla differenza di definizione che traspare persino dall'etimo dell'uno e dell'altro termine, lo *status* non coincide con il κρινόμενον, ma entrambi convergono verso un significato razionalmente unitario.

### 3. Gli *status causae* secondo l'oggetto

Un attento esame delle fonti induce a sostenere che Ermagora articolò la sua dottrina degli *status causae* (o *quaestionis*) in una classificazione attinente all'oggetto e in una attinente al tipo di discorso<sup>13</sup>. Soltanto in questa duplice articolazione paiono,

<sup>12</sup> Paradigmatica a questo proposito la testimonianza di Giulio Vittore (*Rh.*, 2 = fr. 18d p. 41, 2-7 M.): «in un primo momento il κρινόμενον si reperisce soltanto dalla catafasi e dalla apofasi, vale a dire dall'accusa e dalla sua confutazione, ma in questo momento successivo, quando la catafasi e l'apofasi sono state abbandonate, il κρινόμενον appare dal causativo (*causatio*), ossia ἐκ τοῦ αἰτίου, e dall'argomento centrale, ossia ἐκ τοῦ συνέχοντος». Altrettanto importante e significativa l'attestazione di Aug., *Rh.*, 14 = fr. 18c, p. 39, 18-40, 2: «di tanto in tanto accade che in una sola controversia lo ἄτιον, il συνέχον e il κρινόμενον non siano trattati una sola volta, ma che tutti questi elementi, riportati vicendevolmente l'uno all'altro, siano trattati più volte, come in questa controversia: "Ulisse è reo di aver leso lo stato perché uccise i proci". Qui, infatti, lo ἄτιον è che uccise; lo ἄτιον αἰτίου, ovvero il συνέχον, che uccise coloro che depredavano i suoi beni e insidiavano la pudicizia della moglie; il κρινόμενον è se, quantunque questi fatti fossero accaduti precedentemente, egli tuttavia uccise per un'altra causa che tene nascosta, o se dovette uccidere delle persone che non erano state sottoposte a giudizio, le quali neppure si erano comportate pessimamente nei suoi confronti. Indi, a questo κρινόμενον Ulisse apporta un altro συνέχον, con il quale sostiene di aver ucciso per ordine di Minerva. Pertanto, questo stesso συνέχον diventa un κρινόμενον, poiché s'indaga se l'aver ucciso non fu causato dall'ordine di Minerva e se in una tale circostanza non dovette ubbidire neppure a Minerva». Che il κρινόμενον non significhi soltanto scontro di ragioni, ma anche valutazione, esame di esse (di quelle addotte o dall'accusa o dalla difesa), attesta ancora Aug., *Ivi*, p. 39, 3-4: «il κρινόμενον [...] non è nient'altro se non l'esame (*exploratio*) del συνέχον, ossia dell'argomento centrale (*continentis*)»; 9-11: «il κρινόμενον è l'esame (*examinatio*) di questa stessa <circostanza> che il reo ha addotto a sua difesa»; 16-18: «l'intero esame (*perspectio*) dell'intero συνέχον, il quale viene riportato allo ἄτιον, è chiamato κρινόμενον».

<sup>13</sup> In realtà CIC. (*Inv.* 1, 7 = fr. 6a, p. 8, 14-15 M.) attesta che Ermagora divise l'«*oratoris materiam in causam et in quaestionem*»; parimenti QUINT. in *Inst.* 3, 14 = fr. 6b, p. 10, 31-33 M., citando come fonte «anche il primo libro sulla retorica di Cicerone», informa che egli divise «*materiam rhetorices*

infatti, trovare adeguata sistemazione i termini in causa, il cui rapporto risulterebbe altrimenti non chiaro e persino tale da presentare sovrapposizioni.

Le fonti danno notizia della divisione ermagorea della materia retorica in un genere legale e in uno razionale, ed è esattamente questo l'ordinamento secondo l'oggetto, come immediatamente ci si avvede considerando il contenuto della classificazione. Di *genus legale* e *genus rationale* delle *quaestiones* parlano espressamente Quintiliano (*Inst.* 3, 5, 4 = fr. 12a) e Fortunaziano (*Rh.* 1, 11, p. 89, 25 = fr. 12b), entrambi riferendoli espressamente ad Ermagora, che li chiamava rispettivamente νομικόν e λογικόν, il secondo attestando inoltre che l'uno e l'altro sono *genera statuum*. Dalle due testimonianze si evince che, per il Temnita, le *quaestiones* per il loro *status* sono di due generi, ovvero che gli *status* delle *quaestiones* sono due: legale e razionale. Ed esattamente, sono legali le questioni che hanno per oggetto il diritto e la legge, vale a dire ciò che è scritto, mentre sono razionali quelle che concernono un fatto, vale a dire ciò che non è scritto<sup>14</sup>. Dal rilievo di Agostino (*Rh.* 9, p. 142, 15 = fr. 13c), secondo cui Ermagora chiamava queste seconde *logicae* da λόγος nel significato di *ratio* e non di *verbum* (l'uno senso e l'altro competendo al termine greco), cosicché in latino è opportuno chiamarle *questiones rationales* e non *quaestiones verbales*, si reperisce il motivo della loro denominazione: esse sono *rationales* perché vi si discute sulla giustificazione della causa addotta dal reo al fatto di cui è imputato, cioè sullo ἄτιον come *ratio*<sup>15</sup>.

Ebbene, la distinzione dei due tipi di questioni o di stati di causa segue in tutta evidenza la logica della divisione per genere e specie. Questo criterio è lampante laddove si parla di *genus legale* e di *genus rationale* come di due partizioni del più generale *genus statum* (FORTUNAZIANO, *Rh.* 1, 11, p. 89, 25 = fr. 12b M.); ed è altresì lampante ove si consideri che le stesse testimonianze presentano le due *quaestiones* o *constitutiones* come partizioni del genere *questione* mercé le differenze *concernente il diritto e concernente il fatto*.

### 3.1. Il genus legale

Questo stesso criterio prosegue nella divisione del *genus legale*, ciascuno dei cui momenti – indicati nelle testimonianze di Agostino (*Rh.*, 11, p.143, 18 = fr. 20b) e Fortunaziano (*Rh.* 1, 22, p. 97, 26 = fr. 20d), alle quali va aggiunta anche quella di Cicerone (*Inv.* 1, 17 = fr. 20c) che, pur dividendolo in cinque parti (aggiunge infatti il *genus definitivum*, che le altre fonti non riconoscono a Ermagora), attinge tuttavia il

---

*in thesis et causas»* e in *Ivi*, 2, 21 = fr. 6c, p. 11, 4-5 M. che «*Hermagoras quoque*» disse «*materiam esse in causa et in quaestionibus*». Ma questa divisione, oltre ad assimilare tesi e questione sul presupposto di un presunto carattere filosofico delle tesi, di cui abbiamo detto all'inizio, non spiega minimamente come in essa si colloca la distinzione delle cause e delle questioni in legali e razionali, con le relative, ampie articolazioni. In dettaglio: genere legale e genere razionale in che rapporto stanno con le cause/ipotesi e le questioni/tesi? Se si tratta di un rapporto di sovrapposizione e coincidenza, non si vede come ciò sia possibile, tenuto altresì conto della pluralità di sensi di causa e questione; se invece non vi è coincidenza, occorre rilevare che il rapporto non soltanto non è esplicito, ma neppure abbozzato. Si ha perciò a che fare con un'istanza teoricamente inadeguata.

<sup>14</sup> Ecco le due testimonianze. QUINT., *Inst.* 3, 5, 4 = fr. 12a, p. 17, 18-21 M.: «*esse quaestiones aut in scripto aut in non scripto. In scripto sunt de iure, in non scripto de re: illud legale, hoc rationale genus. Hermagoras atque eum secuti vocant, id est νομικόν et λογικόν*»; FORTUN., *Rh.* 1, 11, p. 89, 25 = fr. 12b, p. 17, 21-28 M.: «*quot sunt genera statuum? duo, rationale et legale. Quid interest inter rationales status et legales? Quod rationales rei alicuius vel facti habent quaestionem, legales autem legis et iuris continent disceptationem [... secundum Hermagoran quattuor ]*».

<sup>15</sup> Su ciò cfr. anche CALBOLI MONTEFUSCO (1994: 103).

fondo della dottrina del Temnita<sup>16</sup> – ne costituisce una specie in senso aristotelicamente proprio in quanto ne è una porzione generata da una differenza<sup>17</sup>. In effetti,

(1) il ῥητὸν καὶ διάνοια (*scriptum et sententia*) definisce, a ben vedere, la *quaestio* legale (genere) che verte sulla corrispondenza tra il dettato della legge e la volontà del legislatore (differenza specifica), giacché, come spiega Cicerone (fr. 20c), «talvolta le parole stesse sembrano discordare dal pensiero dello scrittore», cosicché si dà discordanza tra la lettera e lo spirito della norma;

(2) ἡ ἀντινομία (*leges contrariae*) definisce la *quaestio* legale (genere) che verte sul contrasto, reale o apparente, tra due leggi (differenza specifica), giacché «sembra che due o più leggi siano in disaccordo tra loro» (fr. 20c);

(3) ἡ ἀμφιβολία (*ambiguitas*), la *quaestio* legale (genere) che verte sulla univocità o meno della legge (differenza specifica), giacché «talvolta poi sembra che ciò che è stato scritto significhi due o più cose» (fr. 20c);

(4) ὁ συλλογισμὸς (*conlectio*), la *quaestio* legale (genere) che verte sulla liceità di dedurre da una legge, con un ragionamento, altro da quello che essa espressamente enuncia (differenza specifica), giacché «talvolta <sembra> che da ciò che è stato scritto si rinvenga un'altra cosa, che non è stata scritta» (fr. 20c).

### 3.2. Il *genus rationale*

Dall'esame delle testimonianze congiunte di Cicerone (*Inv.* 1, 10-16 = fr. 13a), di Quintiliano (*Inst.* 3, 5, 4 = fr. 12a; 3, 6, 55-60 = fr. 13b; 7, 4, 1-18 = fr. 15a; 3, 6, 53 = fr. 16a; 9, 2, 106 = fr. 17a), di Fortunaziano (*Rh.* 1, 11, p. 89, 25 = fr. 12b), di Agostino (*Rh.* 9 ss., p. 142, 15 = fr. 13c), di Porfirio (*In Hermog. stat.*, RhG IV 397, 8 W. = fr. 14a), di Giulio Vittore (*Rh.* 3, 6-8, p. 680, 3 = fr. 15b M.), di Aquila (*Rh.* 16, p. 26, 23 = fr. 16b M.), di Marziano Capella (5, 444; 453 = fr. 17b M.) e di altri autori non identificabili (*Inc. Auct. schol. min. in Hermog. stat.*, in RhG VII, 308 adn. W = fr. 14b) si evince che Ermagora elaborò una minuziosa ed articolatissima mappa concettuale del *genus rationale*, che è opportuno seguire anche attraverso l'elaborazione teorica (gli esempi, *in primis*) e le denominazioni date dai sopraddetti, nella consapevolezza che il fondo dottrinale delle loro posizioni è del Temnita<sup>18</sup>. Il quale innanzitutto divideva il *genus rationale* nelle seguenti quattro specie basilari<sup>19</sup>:

<sup>16</sup> Cfr. THIELE (1893: 36).

<sup>17</sup> Per questo non posso concordare con il carattere rapsodico e asistemico che in qualche modo si evince dal giudizio dello STROUX (1949: 660 ss.) secondo cui «il gruppo degli *status legales*» si colloca «senza posto fisso nell'ambito del complesso sistema degli *status rationales*», e solo «in relazione ad essi» trova una sistemazione. Il carattere di specie, in senso tecnicamente aristotelico, fa immediatamente giustizia di questo giudizio. Sul nesso tra le divisioni dello *status legale* e la dottrina di Aristotele ha acutamente posto l'accento RIPOSATI (1951: 719), individuando in *Rh.* (1374a 34; b 11; 1375b 8; 11) i prodromi (ma forse si potrebbe addirittura dire le fonti) degli ermagorei *scriptum et voluntas* o *sententia* (ὁ νόμος καὶ νομοθέτης, ὁ λόγος καὶ διάνοια), *leges contrariae* (νόμος ἐναντίος νόμῳ) e *lex ambigua* (νόμος ἀμφίβολος). In proposito si veda anche BARWICK (1964: 95). Per contro, JAENEKE (1904: 24) e PETERS (1907: 15) hanno piuttosto sottolineato il rapporto delle partizioni ermagoree del *genus legale* con la retorica di Ermogene. Sulla divisione dei due generi e delle rispettive articolazioni quale qui è proposta rinvio alla trattazione che ne ho delineato in «Figure delle responsabilità nel mondo greco», in *Collana di Studi Internazionali di Scienze Filosofiche e Pedagogiche*, n. 1 (2006), [www.topologik.net/Studi-Internazionali/zanatta.pdf](http://www.topologik.net/Studi-Internazionali/zanatta.pdf), pp. 27-29.

<sup>18</sup> La giustificazione più convincente di quest'assunto è stata data, a nostro avviso, da Barwick, il quale, a conclusione di un poderoso lavoro filologico rileva che «nicht nur die früher genannten Traktate des späteren Altertums, sondern auch Ciceros Rhet. II und der AaH als Quelle herangezogen

(1) Nella congettura (στοχασμός, *coniectura*) (frr. 12b, 13b, 13c), ovvero nella costituzione congetturale (*constitutio coniecturalis*) (fr. 13a), vale a dire in quella costituzione (genere) nella quale «la controversia ha per oggetto un fatto» (differenza specifica), comportando perciò che «la causa si consolidi con congetture» (fr. 13a, p. 18, 5-6 M.) e la corrispondente *quaestio* verta su «che cosa sia stato compiuto, per esempio: “se Ulisse abbia ucciso Aiace”; o che cosa accada, per esempio: “se gli abitanti di Fregene siano bendisposti verso il popolo romano”; o che cosa avverrà, per esempio: “se, nell’ipotesi che lasceremo Cartagine sana e salva, allo stato giungerà qualche fastidio”» (*Ivi*, p. 18, 20-25). Questa specie di *quaestio* è dunque caratterizzata dalla domanda «*an sit*» (fr. 13c, p. 24, 13 M.; cfr. MATTHES 1958: 134) e in essa la causa può ascrivere a ogni tempo (fr. 13a, p. 18, 19-20 M.).

(2) Nella definizione (ὄρος, *finis*) (frr. 12b, 13c) o proprietà (*proprietas*) (fr. 13b), ovvero nella costituzione definitoria (*constitutio definitiva*) (fr. 13a), vale a dire in quella costituzione (genere) nella quale «si è d’accordo sul fatto», si conviene, cioè, che è stato compiuto, e la *quaestio* verte sul «nome con cui chiamarlo», ossia su come rubricarlo (differenza specifica): per esempio, «se qualcuno abbia rubato un oggetto sacro da un cittadino privato, se giudicarlo un ladro o un sacrilego» (*Ivi*, pp. 18, 26-19, 7 M.). Essa è dunque caratterizzata dalla domanda «*quid sit*» (fr. 13c, p. 24, 13 M.).

(3) Nella qualità (ποιότης, *qualitas*) (frr. 12b, 13b, 13c), ovvero nella costituzione generale (*constitutio generalis*) (fr. 13a), vale a dire in quella costituzione (genere) nella quale «si conviene su che cosa è stato compiuto ed è evidente con che nome è opportuno chiamare quel fatto», e (differenza specifica) la *quaestio* verte sulla qualificazione o del fatto stesso: «di che importanza sia e di che misura e in generale di che qualità; per esempio, se sia giusto o ingiusto, utile o inutile» (*Ivi*, p. 19, 22-16 M.), o del soggetto: «se a quell’uomo capiti di essere buono o cattivo» (fr. 13b, p. 23, 14-15 M.). E’ rimarchevole il rilievo di Quintiliano secondo cui (*Ivi*, p. 23, 13) Ermagora chiamava questa *constitutio*, caratterizzata dalla domanda «*quale sit*» (fr. 13c, p. 24, 13 M.), «*per accidentia, id est κατὰ συμβεβηκός*». Se si considera che Teodoro indicava la prima specie di *quaestiones*, quella cioè che Ermagora denominava στοχασμός, come «περὶ οὐσίας, vale a dire “sulla sostanza”», sul presupposto che «né può sembrare che sia stato compiuto ciò che non abbia avuto una sostanza, né che sarà ciò che non avrà sostanza» (fr. 13c, p. 15-19 M.), ben ci si avvede che non soltanto l’impianto classificatorio usato dal Tenmita è aristotelico, ma che la stessa determinazione degli stati di causa o *constitutiones* impiega la distinzione aristotelica tra sostanza e accidenti.

(4) Nel trasferimento (μετάληψις, *translatio*) (frr. 12b, 13b, 13c), ovvero nella costituzione traslativa (*constitutio traslativa*) (13a), vale a dire in quella costituzione (genere) nella quale la *quaestio* «verte su questa costituzione stessa» (differenza specifica), giacché la difesa invoca il cambiamento o l’invalidamento dell’azione giudiziaria eccependo sulla legittimità di «chi doveva agire, o con chi, o in che modo, presso chi, o con quale diritto, o in quale tempo» (*Ivi*, p. 22, 23-25 M.) e l’accusa

---

werden» (1965: 192). Il quadro complessivo delle divisioni ermagoree dei *genera legale e rationale* può vedersi in VOLKMAN (1885: 43); di quelle dell’uno e dell’altro genere, operate da Cornificio nella *Retorica ad Herennium* e da Cicerone nel *De invenzione*, in RIPOSATI (1951: 710-713).

<sup>19</sup> STROUX (1949: 23 ss.) presenta questa prima divisione del γένος λογικόν come corrispondente alle quattro possibilità di organizzare la difesa. MATTHES (1958: 133 ss.) riprende questo assunto e in base a esso prospetta la l’articolazione di questo γένος.

respinge queste eccezioni. Sua caratteristica è perciò il «far comparire in giudizio» (13c, p. 24, 26-27).

Il metodo aristotelico della classificazione per genere, specie e sottospecie trova ulteriore impiego nell'articolazione della terza *constitutio*, la qualità, che Ermagora dapprima divide in «*partes quattuor*» (fr. 13a, p. 19, 18 M.), ossia in quattro sottospecie, e cioè in (a) συμβουλευτική o *deliberativa* (fr. 13a, 13b), concernente «le cose cui bisogna aspirare e quelle che si devono fuggire» (fr. 13b, p. 23, 15 M.); (b) ἐπιδεικτική o *demonstrativa* (13a) o *laudativa* (13b), concernente la persona (*Ivi*, p. 23, 16 M.); (c) πραγματική o *negotialis* (fr. 13a, 13b)<sup>20</sup>, concernente «le cose stesse, eliminato il nesso alle persone: per esempio, “se sia libero colui del quale si parla”, “se la ricchezza procuri la superbia”, “se qualcosa sia giusto o buono”» (fr. 13b, p. 23, 17-20 M.); (d) δικαιολογική o *iuridicialis* (fr. 13a, 13b), «in cui si pongono pressoché le medesime domande, ma le persone sono ben precise e determinate: “se egli ha compiuto quest'azione in modo giusto o buono”» (fr. 13b, p. 23, 20-22). Indi, divide quest'ultima sottospecie in (d<sub>1</sub>) costituzione giudiziale κατ' ἀντίληψιν o assoluta, in cui «la questione verte sulla sola cosa: se sia giusta o meno» (fr. 15, p. 27, 14-15 M.; cfr. anche 13a, pp. 21, 29-22, 1 M: «quella che per se stessa contiene in sé la questione concernente il diritto o l'illegalità»; 15b, p. 30, 12-13 M.: «la qualità diventa assoluta tutte le volte in cui si discute soltanto della qualità del fatto») e (d<sub>2</sub>) costituzione giudiziale κατ' ἀντίθεσιν o assuntiva, in cui la difesa si appoggia ad elementi estranei alla causa (15a, p. 27, 26 M.: «*adsumptis extrinsecus auxiliis*»; cfr. anche fr. 13a, p. 22, 1-3 M.; 15b, p. 30, 25-26 M.). Infine, distingue la costituzione assuntiva (d<sub>2a</sub>) κατ' ἀνατέγκλημα (per ritorsione dell'accusa): «quando cerchiamo di riferire la colpa a quel soggetto stesso per il quale siamo incolpati e dall'accusa di costui deriviamo un causativo per la difesa del fatto»; (d<sub>2b</sub>) κατ' ἀντίστασιν (per comparazione): quando «dall'inconveniente per il quale siamo accusati facciamo spuntare un vantaggio maggiore, come se con la cosa compensassimo e contraccambiassimo la cosa»; (d<sub>2c</sub>) μετὰ μετάστασιν (per allontanamento dell'accusa): «quando cerchiamo di allontanare da noi, in altra parte, il fatto per il quale siamo accusati», ovvero, trasferiamo l'accusa «su un' <altra> persona o su una cosa»; (d<sub>2d</sub>) κατὰ συγγνώμην (per perdono): «quando confessiamo il fatto che ci viene imputato e ammettiamo che sussiste la colpa [...] ma [...] chiediamo venia o per aver ignorato, o per essere stati costretti, o perché è intervenuto il caso» (fr. 15b, pp. 30, 34-32, 3 M.).

#### 4. Gli *status causae* secondo il discorso

Si è già visto che le tesi ermagoree non possono considerarsi asserzioni filosofiche allocate indebitamente in sede retorica. Questo comporta che anche la loro distinzione dalle ipotesi debba essere ripensata e, parallelamente, che si debba ripensare il senso di quell'identificazione tra ipotesi e causa, tesi e questione che,

<sup>20</sup> Su questo *status* cfr. KROLL 1936. Non posso concordare con Achard là dove (1994: 69, nota 37) rileva che in *Inv.* 1, 14 = fr. 13a *negotialis*, denotando «ce qui dans l'acte, dans le *negotium*, est conforme au droit» e non ciò che attiene al fatto stesso, senza riferimento alle persone, «semble plutôt mal choisi» per rendere l'eromagoreo πραγματική. In realtà, mi sembra che le due accezioni si implicino giacché l'attenzione rivolta alla conformità di un atto al diritto è, in senso prevalente, la stessa attenzione rivolta al fatto senza considerazione per i soggetti che vi intervengono. Si tratta piuttosto, come acutamente chiarisce QUINT. (fr. 13b), di una diversa interpretazione della medesima costituzione. Donde anche la traduzione di *negotialis* con *légale*, proposta da Achard, non mi trova d'accordo.

attestata da autorevoli testimonianze (fr. 6a, 6b, 6c), non pochi interpreti accolgono come un dato, non come un problema. Ma innanzitutto è necessario ribadire che ciò che caratterizza l'ipotesi ermagorea rispetto alla tesi è l'indicazione precisa della persona (πρόσωπον), ossia del soggetto del fatto<sup>21</sup>, alla quale è probabile che il Temnita aggiungesse anche quella degli altri μύρια in cui, secondo la testimonianza di Agostino (*Rh.* 7 ss. = fr. 7), faceva consistere la περί-στασις, a partire dall'indicazione delle cose e dei tempi<sup>22</sup>. Così, chiedere se ci si debba sposare è una tesi, mentre chiedere se debba sposarsi Catone è un'ipotesi (QUINT. *Ist* 3, 8 = fr. 6b, p. 10, 56 M.)<sup>23</sup>.

Senonché nello stesso passo, sempre in riferimento a Ermagora, Agostino subito appresso afferma che «*horum* [scil. μύρια περιστάσεως] *autem omnium aut plurimorum rationalis congregatio conflatur quaestionem*» (p. 14, 6-7 M.), attribuendo perciò anche alla *quaestio* quella che qualche linea prima ha indicato essere la prerogativa saliente dell'ipotesi (*quod hypothesisin [...] efficiat*; cfr. nota 21). La discrepanza pare potersi spiegare tenendo conto che là dove egli presenta la distinzione ermagorea tra ipotesi e tesi in rapporto unicamente alla definizione della persona (*cum definitione personae*; cfr. nota 20), dà altresì notizia dell'obiezione di Apollodoro il quale, nell'intento di far valere che «l'ipotesi non è niente di diverso dalla tesi», opponeva al Temnita che «la differenziazione concernente la persona non ha alcuna importanza [...] giacché quando si chiede se si debba o no rivolgere l'attenzione a Oreste, non è certo la persona che fa insorgere la questione, ma il fatto, e non fa alcuna differenza che si ponga la domanda in questi termini: "si deve o no rivolgere l'attenzione a un matricida?"» (p. 12, 12-19 M.). Al che – informa ancora Agostino – «i Nostri», hanno controobiettato che a distinguere l'ipotesi dalla tesi è, «prima fra tutte le condizioni (*primo omnium*), la natura (*qualitas*) delle persone»: specificata nell'ipotesi, lasciata indefinita nella tesi. Vi concorrono, inoltre (*dein*), altri elementi: il fatto che «nella tesi ha luogo un'osservazione», mentre «nell'ipotesi ha luogo una comparazione», «nella tesi si chiede che cos'è conveniente che tutti facciano, nell'ipotesi che cos'è conveniente che faccia questo soggetto», nella tesi «chiediamo che cosa sia ottimo a farsi come se lo ignorassimo, mentre nell'ipotesi lo

<sup>21</sup> Cfr. CIC., *Inv.* 1, 7 = fr. 6a, p. 8, 15-17 M., il cui testo è citato *ante*, p.; AUG., *Rh.* 5 = fr. 6 e, p. 12, 6-7 M.: «*hypothesis [...] est res quae admittit rationalem contentionem cum definitione personae*». A riguardo cfr. MATTHES (1958: 129 ss).

<sup>22</sup> Questa la testimonianza di Agostino: «*quod hypothesisin, id est controversiam, efficiat est igitur circumstantia rerum, quam περίστασις Hermagoras vocat, sine qua ulla omnino controversia non potes esse [...] Sunt igitur circumstantiae, is est peristaseos, septem, quas Hermagoras μύρια περιστάσεως vocat [...]: quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis, quas Greci ἀφορμάς ζοχάντ*» (pp. 13, 28-14, 6 M.). Che delle sette parti della περίστασις siano il *quid* e il *tempus* quelle che, oltre al *quis*, più concorrono a definire l'ipotesi, sembra potersi ricavare dall'essere queste espressamente nominate da Quintiliano il quale, dopo aver diviso le *questiones* in *infinite* e *finite* e identificato le prime con quelle «che i Greci chiamano θέσεις», attesta che le altre – quelle cioè che «i Greci chiamano ὑποθέσεις, i Nostri cause» – «*finite [...] sunt ex complexu rerum, personarum, temporum ceterorumque*» (*Inst.* 3, 5; 7 = fr. 6b, pp. 9, 21-10, 2 M.). Sul doppio problema (1) se per Ermagora soltanto l'indicazione del soggetto o anche quella delle altre parti della περίστασις definisca l'ipotesi, e se (2) la περίστασις pertenga unicamente all'ipotesi, quale suo elemento discriminante e definitorio, o anche alla tesi, cfr., tra gli altri, JAENEKE (1904:105); THROM (1932:105); RIPOSATI (1951: 691); cfr. anche MATTHES (1958: 125).

<sup>23</sup> Dice bene a questo proposito MATTHES (1958: 125) che «*meist werden ὑπόθεσις und θέσις in der Weise voneinander unterschieden, dass der Problemstellung, die der ὑπόθεσις zugrunde liegt, ein ὄρισμένον πρόσωπον eigen ist, d. h. dass es sich um konkreten Eizenfall handelt, während der θέσις dieses ὄρισμένον πρόσωπον fehlt, wodurch sie den Charakter einer allgemeineren Untersuchung bekommt*».

difendiamo come se lo sapessimo», infine che «ogni tesi verte sul futuro», mentre «nell'ipotesi la questione verte sempre sul passato o sul presente» (p. 12, 21-13, 24 M.). Ora, in rapporto alla *qualitas* della persona, che nella loro risposta i retori latini indicano come il fattore discriminante dell'ipotesi, queste ultime condizioni rivestono in un certo senso la funzione di elementi peristaltici e, a seconda che siano di un certo tipo o di un altro, concorrono essi stessi a specificare l'ipotesi, giacché specificano la *qualitas* del soggetto (ecco perché partecipano in «secondo luogo (*dein*)» alla definizione dell'ipotesi stessa), o lasciano che la *quaestio* assuma le fattezze di una tesi. Sulla base di queste osservazioni è ragionevole pensare che nella dottrina di Ermagora, alla quale in qualche modo la risposta dei Latini fa eco<sup>24</sup>, (a) l'elemento differenziante l'ipotesi era, primariamente e in senso essenziale, la determinatezza della persona, tanto che contro quest'elemento si rivolsero le critiche di Apollodoro intese a negare la distinzione tra tesi e ipotesi; (b) anche gli elementi peristaltici concorrevano a definire l'ipotesi, ma solo in quanto concorrevano a determinare il soggetto; ché in caso contrario la loro presenza configurava la *quaestio* nei termini di una tesi; (c) così, nel presentare la nozione ermagorea di ipotesi come caratterizzata una volta dalla sola determinazione del soggetto e poi dalla determinatezza della περίστας, Agostino ha dato risalto, rispettivamente, alla prerogativa basilare e poi a quella secondaria di quella nozione<sup>25</sup>.

Ora, riconoscere che la περίστας può entrare sia nelle ipotesi che nelle tesi significa riconoscere che la differenza tra queste due non risiede nel tipo di domanda che esse pongono: filosofica le prime, retorica le seconde, né nell'oggetto intorno a cui pongono la domanda, bensì nel modo in cui la pongono: universale e spersonalizzato le tesi; determinato, in ordine a un soggetto ben definito le ipotesi<sup>26</sup>. L'esempio anzi enunciato della necessità di contrarre matrimonio, in generale o per Catone, lo illustra in modo paradigmatico, come lo illustra e lo comprova quello, proposto da Agostino (*Rh.5* = fr. 6e, p. 7-10 M.), secondo cui «se si debba navigare o si debba filosofare» costituisce una tesi, mentre la domanda «se bisogna destinare il premio a Duilio» specifica un'ipotesi.

Del tutto in linea con questa conclusione risulta pertanto l'osservazione di Quintiliano (*Inst.* 3, 9 = fr. 6b, p. 10, 14-15 M.) secondo cui «in ogni questione speciale», ossia in ogni ipotesi, «è presente una questione generale», ossia una tesi, «al modo di una questione che le è anteriore». In effetti, sapere se è giusto sposarsi

<sup>24</sup> Cfr. THROM (1932: 52); STROUX (1949: 17).

<sup>25</sup> Sotto questo profilo il giudizio di RIPOSATI (1951: 690) secondo cui egli è «il più fedele interprete del pensiero ermagoreo» è certamente condivisibile, ma con l'aggiunta che tale fedeltà, se non adeguatamente colta, rischia di far passare la sua testimonianza come gravata da contraddizione.

<sup>26</sup> MATTHES (1958: 124 ss.) insiste nel precisare che l'ambito entro il quale questa distinzione tra l'universalità della domanda posta dalle tesi e la particolarità circostanziata di quella posta dalle ipotesi sono i πολιτικά ζητήματα («innerhalb der πολιτικά ζητήματα – egli scrive, per l'appunto – unterschiedet Hermagoras υποθέσεις und θέσεις [ζητήματα ὀρισμένα und ζητήματα ἀόριστα, *quaestiones finitae* und *quaestiones infinitae, causae* und *quaestiones*], d.h. er fordert vom Redner sowohl das ἐπὶ μέρος (κατὰ μέρος, καθ' ἕκαστον) als auch das καθόλου ζητεῖν, jedenfalls soweit es in den Rahmen der πολιτικά ζητήματα gehört»). L'osservazione – a giudizio di chi scrive – è del tutto condivisibile, ma a patto di precisare che, sia pur entro l'ambito suddetto, la distinzione tra tesi e ipotesi riguarda il *modo* in cui si pongono le *medesime* domande (in senso universale nelle tesi, in senso individuale nelle ipotesi), ossia il *modo* in cui si formulano le *quaestiones*, e che in essa solo in una particolare accezione dell'uno e dell'altro termine può ravvisarsi la distinzione tra *quaestiones* e *causae*, le quali non sono sinonimi della prima coppia di determinazioni. Così invece intende Matthes, com'è chiaro, tra l'altro, dall'ultima parte della parentesi.

precede logicamente la domanda se Catone debba sposarsi, e orienta la relativa risposta<sup>27</sup>.

In conclusione possiamo perciò dire che (a) se ogni ἄτιον, in quanto enunciazione del motivo del comportamento tenuto da un ben determinato soggetto (*causa*), è una ipotesi, in quanto esplicazione della liceità di quel motivo (*ratio*) apre uno ζήτημα (una *quaestio*) che rinvia direttamente o indirettamente a una tesi; (b) parallelamente ogni ζήτημα, se può ben contenere elementi peristaltici, ma tali da non specificare il soggetto dello ἄτιον, orienta tuttavia la risposta nella controversia sollevata da quest'ultimo.

## Bibliografia

### A) Ermagora

M. = Hermagoreae Temnitae (1962), *testimonia et fragmenta, adiunctis et Hermagorae cuiusdam discipuli Theodori Gadarei et Hermagorae minoris fragmentis*, collegit Dieter Matthes, in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae.

ERMAGORA (2004), *Testimonianze e frammenti*, introduzione, traduzione, note e glossari di M. Zanatta, Unicopli, Milano.

### B) Fonti

AQUILAE ROMANI (1863), *Ars rhetorica. De figuris sententiarum et elocutionis liber*, edidit C. Hall, in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae.

AURELII AUGUSTINI (1990), *De Rhetorica*, ed. di R. Giomini, Roma.

AURELIO AGOSTINO (1993), *Il maestro e la parola. Il maestro, la dialettica, la retorica, la grammatica* (introduzione, traduzione, con testo latino a fronte, prefazioni, note e indici di M. Bettetini, Rusconi, Milano).

CICERONIS, M. TULLI (1915), *Rhetorici libri duo qui vocantur De inventione*, recognovit brevique adnotatione critica instruxit E. Ströbel, in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae.

CICERON (1994), *De l'invention*, texte établi et traduit par G. Achard, Les Belles Lettres, Paris.

CONSULTI FORTUNATIANI (1979), *Ars rhetorica*, introduzione, edizione critica, traduzione italiana e commento a cura di L. Calboli Montefusco, Patron, Bologna.

---

<sup>27</sup> In proposito cfr. THROM 1932: 93.

IULII VICTORIS (1980), *Ars rhetorica*, ediderunt R. Giomini et M. S. Celentano, in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae.

HERMOGENIS (1913), *Opera*, edidit H. Rabe, in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae (rist., Stuttgartiae 1969).

MARTIANI CAPELLAE (1986), *De nuptiis philologiae et Mercurii*, edidit F. Eyssenhardt, in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae.

MAXIMI PLANUDIS, *In Hermogenis librum de statibus*, in RhG V.

PORPHYRII, *In Hermogenis de statibus*, in RhG IV.

QUINTILIANI (2001), *Institutio oratoria*, edizione con testo a fronte a cura di A. Pennaccini, Einaudi, Torino.

#### C) Altre Opere

RhG = *Rhetores Graeci*, ex recensione L. Spengel, 4 voll., in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae, 1866.

Rh. = ARISTOTELIS, *Ars rhetorica*, recognovit adnotatione critica instruxit W. D. Ross, Oxford, Clarendon Press (Oxford Classical Texts), II ed., 1964.

RLM = *Rhetores latini minores*, edidit C. Halm, in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae 1883.

SFV= *Stoicorum veterum fragmenta*, collegit H. Von Arnim, 4 voll., in aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae, 1903-1924.

#### D) Studi Critici

BARWICK K. (1964), «Zur Erklärung und Geschichte der Stasislehre des Hermagoras von Temnos», in *Philologus*, n. CVIII (1964), pp. 80-101.

BARWICK K. (1965), «Zur Rekonstruktion der Rhetorik des Hermagoras von Temnos», in *Philologus*, n. CIX (1965), pp. 186-218.

CALBOLI G. (1965), «Cornificiana 2. L'autore e la tendenza politica della Rhetorica ad Herennium», in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Bologna*, Cl. Sc. Morali, Memorie, vol. LI-LII, Bologna, pp. 1-114.

CALBOLI G. (1972), «L'oratore M. Antonio e la Retorica ad Herennium», in *Giornale Italiano di Filologia*, n. III (1972), pp. 120-177.

CALBOLI MONTEFUSCO L. (1972), «La dottrina del κρινούμενον», in *Athenaeum*, n. L (1972), pp. 276-293.

CALBOLI MONTEFUSCO L. (1975), «La translatio e la praescriptio nei retori latini», in *Hermes*, n. CIII (1975), pp. 212-221.

CALBOLI MONTEFUSCO L. (1994), *La dottrina degli status*, Patron, Bologna.

JAENEKE W. (1904), *De statuum doctrina ab Hermogene tradita*, Leipzig.

KROLL W. (1936), «Retorica VI: Die πραγμαψικὴ στάσις des Hermagoras», in *Philologus*, n. LXXXV (1936), pp.197-205.

MATTHES D. (1958), «Hermagoras von Temnos 1904-1955», *Lustrum* 3.

**PETERS C. L. (1907), De rationibus inter artem rhetoricam quarti et primi saeculi intercedentibus, Kiel.**

PLEBE A. (1996), *Breve storia della retorica antica*, III ed., Roma-Bari, Laterza.

RIPOSATI B. (1951), *Problemi di retorica antica*, in E. Bignone (a cura di), *Introduzione alla Filologia classica*, Marzorati, Milano, pp. 657-787.

RIPOSATI B. (1973), *Retorica*, in *Introduzione allo studio della cultura classica*, vol. II: *Linguistica e filologia*, Marzorati, Milano, pp. 93-115.

STROUX J. (1949), *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam.

THIELE G. (1893), *Hermagoras. Ein Beitrag zur Geschichte der Rhetorik*, Strassburg.

THROM H. (1932), *Die Thesis. Ein Beitrag zu ihrer Entstehung und Geschichte*, Rhetorische Studien 17, Freiburg.

VOLKMANN R. (1885), *Die Rhetorik der Griechen und Römer*, Leipzig; ristampato con aggiunte e modificazioni in VOLKMANN R. (1901), *Rhetorik der Griechen und Römer*, Iwan Müller Handbuch der klassischen Altertumswissenschaften II, 3, München; 2.Aflage, Hildesheim 1963.

ZANATTA M. (2004), «Le sfaccettature della ragione retorica nella teoria ermagorea degli 'status causae'», in *Bollettino Filosofico*, n. XX (2004), pp. 12-26.

ZANATTA M. (2006), «Figure delle responsabilità nel mondo greco», in *Collana di Studi Internazionali di Scienze Filosofiche e Pedagogiche*, n. 1 (2006), [www.topologik.net/Studi-Internazionali/zanatta.pdf](http://www.topologik.net/Studi-Internazionali/zanatta.pdf) (consultato il 27/11/2012), pp. 27-29.